



COMUNE DI TRABIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE MODIFICHE IMMEDITAMENTE ESECUTIVO
data 24/08/2023	

L'anno **DUEMILAVENTITTE** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **AGOSTO** alle ore **21.00** e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, oggi risultano all'appello nominale:

N.	COGNOME e NOME	PRES	ASS	N.	COGNOME e NOME	PRES	ASS.
1	SUNSERI DOMENICO		SI	9	D'ANIELLO GIUSI		
2	MARINO CALOGERO			10	RIO DANIELE		
3	LA RUSSA YESSICA			11	PONZIANO MIRKO		
4	FUCARINO FRANCESCO			12	LO BUE MARIA TERESA		
5	SCARDINA MARIA LUISA			13	LO BONO EMANUELE		
6	CIRLINCIONE ANNA MARIA			14	FORMUSA ROSA		
7	LA RUSSA MARIA SERENA			15	TERRASI FRANCESCO		
8	BUONO BENEDETTO			16	MICCOLO GUIDO		

Presenti N. **15**

Assenti N. **1**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'Avv. Benedetto Buono
Assiste il Segretario Dott.ssa Adriana Manta

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori

i Signori: Fucarino – Teresi - Cirlincione

La seduta è PUBBLICA

LA GIUNTA COMUNALE SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE MODIFICHE**

Dato atto che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/02/2022 ad oggetto: "Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento comunale ai sensi dell'art.4 del D.lgs.23/2011" con la quale:

- è stata istituita nel Comune di Trabia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n.23 e per quanto disposto dall'art.4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 l'imposta di soggiorno;
- è stato approvato il "Regolamento comunale istituzione imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

Dato atto che occorre procedere all'approvazione di alcune modifiche al regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/02/2022, come di seguito indicate:

TESTO VIGENTE

Art. 7 – Obblighi del Responsabile del Pagamento dell'Imposta

1. Il soggetto Responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 3 è tenuto a:
 - a) contestualmente con l'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'Ufficio comunale competente per materia. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura).
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
 - c) trasmettere al Comune – per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
 - d) effettuare il versamento al Comune di Trabia dell'imposta di soggiorno con cadenza trimestrale, mediante le modalità consentite e nei termini previsti dalla normativa vigente, documentando la definizione dell'importo mediante la comunicazione trimestrale delle presenze; La comunicazione trimestrale delle presenze è presentata su modello messo a disposizione dal Comune e deve contenere
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre;
 - il numero e la tipologia delle esenzioni intervenute nel periodo;
 - le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel trimestre;
 - eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili;

MODIFICHE PROPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il soggetto Responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 3 è tenuto a:
 - a) contestualmente con l'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'Ufficio comunale competente per materia. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura). ***Il soggetto responsabile degli obblighi tributari deve obbligatoriamente richiedere la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione del Comune.***
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

- c) trasmettere al Comune – per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo.
- d) effettuare il versamento al Comune di Trabia dell'imposta di soggiorno con cadenza **mensile**, mediante le modalità consentite e nei termini previsti dalla normativa vigente, documentando la definizione dell'importo mediante la comunicazione **mensile** delle presenze; La comunicazione mensile delle presenze è presentata su modello messo a disposizione sul portale dal Comune e deve contenere
- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel **mese**;
 - il numero e la tipologia delle esenzioni intervenute nel periodo;
 - le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel **mese**;
 - eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili;
- e) **ogni 10 (dieci) giorni il gestore deve pagare in acconto al Comune l'imposta riscossa nei modi previsti ed entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese, il gestore deve pagare a saldo al Comune, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al mese precedente, attraverso bonifico sul conto di tesoreria comunale o attraverso altri strumenti elettronici dedicati;**
- f) **il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 1 comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune;**
- g) **il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ad esibire e rilasciare ai competenti uffici del Comune di Trabia atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.**

TESTO VIGENTE

Articolo 8 - **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione;
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

MODIFICHE PROPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione;
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

- *disporre ispezioni amministrative, tramite il Corpo di Polizia municipale, presso le strutture ricettive.*
- 5. *L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive dovrà trasmettere, con cadenza mensile l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei sub ingressi e delle cessazioni intervenute nel mese.*

Dare atto che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/02/2022, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione **Allegato A)**

Visto l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene stabilito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto Legge 201/2011, art. 13 c. 15-quater inserito dall' art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 che prevede che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno *omissis*, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”

Visto il comma 1, lettera b) n° 7, dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, così come riformulato dall'art. 3 D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, che individua tra le funzioni dell'Organo di Revisione quella di rilasciare parere in materia di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visto, altresì, l'art. 53 lett. a) dello Statuto Comunale, il quale prevede che la Giunta Comunale predispone gli schemi di regolamento da proporre al Consiglio Comunale;

Vista la Delibera n.73 del 04/08/2023 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di regolamento comunale avente ad oggetto: “*APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE MODIFICHE*”;

PROPONE DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/02/2022, riportate in premessa;
3. di approvare, altresì, il testo del regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/02/2022, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione **Allegato A)**;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
5. il nuovo Regolamento avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione dello stesso e della relativa delibera di approvazione nel suddetto sito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011;
6. Di dare atto che verrà data adeguata, comunicazione ai gestori delle strutture ricettive tramite il sito ufficiale del Comune.

Il Responsabile dell'Area III – F.F.
F.to Giuseppina Valentino

Il Presidente dopo la lettura della proposta di deliberazione in oggetto e la lettura del parere espresso dalla I commissione, dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Lo Bono fa un plauso alla proposta in argomento, approdata oggi in Consiglio su iniziativa del Sindaco. Trattandosi di un Comune in dissesto necessitano forme di finanziamento diverse che consentano di portare avanti attività a vantaggio dello sviluppo turistico. Ciò è reso possibile dall'imposta di soggiorno con la quale, sia pure con i limitati introiti ad oggi realizzati, è stato possibile attivare la navetta, iniziativa oggetto di apprezzamento sia dai turisti che dai residenti. Il sindaco ha rilevato la necessità di apportare variazioni al regolamento adottato dal commissario straordinario, al fine di ridurre i tempi di incasso in modo da portare avanti più rapidamente iniziative in campo dei servizi turistici.

Il Sindaco richiama l'attenzione su un fatto tecnico: l'attuale art. 7 che regola gli incassi, recita che il versamento da parte degli operatori turistici vada effettuato ogni 90 giorni; la conseguenza ovvia è che i gestori delle strutture ricettive, agenti contabili esterni, rimangono nella disponibilità di denaro pubblico per tre mesi. Fa notare che nell'ipotesi di grosse strutture si può trattare di somme cospicue e i soldi pubblici devono essere versati, entro il giorno successivo. Oltre a quanto evidenziato dal Consigliere Lo Bono, dunque, vi sono ragioni tributarie, l'agente contabile riscuote per conto del Comune e non può trattenere le somme. Ricorda che con l'imposta di soggiorno si possono garantire i servizi turistici e già da settembre coinvolgerà anche gli operatori per fare un programma di interventi da attuare con gli introiti dell'imposta in argomento. Evidenzia che la spesa può essere attivata non sulle previsioni, ma solo sull'incassato, dunque la celerità di incasso consente l'attivazione di servizi. I gestori delle strutture ricettive, agenti contabili esterni, che non incassano l'imposta perché non richiedono il pagamento agli ospiti o che la trattengono commettono reato di peculato. Si cercherà di diffondere agli operatori turistici le ragioni che li obbligano ad introitare l'imposta e a versarla alla pubblica amministrazione.

Il Consigliere Marino dopo avere convenuto in merito alla circostanza che in tutti i paesi turistici è istituita l'imposta di soggiorno, ritiene che il regolamento necessiti di ulteriori modifiche, da approfondire con gli operatori turistici soprattutto in merito ai servizi da offrire. Dice poi che non si comprende da chi sia firmata la proposta e ciò la rende invalida. Ritiene dunque che debba essere ritirata e riproposta in seguito dopo la consultazione con gli operatori del settore.

Su richiesta del Presidente, **Il segretario** ricorda che la proposta odierna è presentata al Consiglio Comunale dalla Giunta che, su proposta del Responsabile dell'Area III, ha adottato lo schema. Successivamente, tenuto conto che in questo periodo un cospicuo numero di dipendenti è in ferie, la proposta consiliare è stata sottoscritta dal sostituto, dott.ssa Valentino, nominata con determinazione sindacale. Pertanto ritiene assolutamente corretta la proposta.

Per il **Consigliere Marino** non è chiaro chi firma la proposta atteso che oltre alla firma necessitava il ruolo ed il nome e cognome del proponente.

Il Consigliere Marino preannuncia che il gruppo di minoranza si asterrà dal votare la proposta. Il gruppo l'avrebbe votata se vi fossero state anche altre modifiche. Ritiene che la proposta si dovrebbe ritirare e riportare dopo avere acquisito anche con il contributo dei commercianti.

Il Presidente non rileva alcun profilo di irregolarità, si tratta di una proposta firmata dai sostituti e, inoltre, esaminando le altre proposte in nessuna insieme alla firma è riportato il nome e cognome del proponente. In quanto garante di tutte le parti politiche, precisa che se il gruppo di minoranza ritiene di dovere formalizzare la richiesta di rinvio del punto, la sottoporrà a votazione.

Il Sindaco preliminarmente rappresenta che le firme non possono essere messe in dubbio fino a querela di falso. In ordine alla rimodulazione del regolamento, manifesta la propria disponibilità ad attivare degli incontri sin da domani mattina, fermo restando che il regolamento è sufficiente abbia tre articoli, tenuto conto della puntualità della disciplina normativa. Puntualizza ancora una volta che la modifica oggi proposta è dettata dalla necessità che gli agenti contabili versino entro un brevissimo termine nelle casse dell'Ente; inoltre, in assenza di questa modifica le somme del terzo trimestre si incasserebbero a ottobre; si chiede se è questa l'esigenza dell'ente o se, più correttamente, l'esigenza non sia di far versare in maniera più tempestiva agli agenti contabili somme che sono della PA. Disponibile sin da domani ad ascoltare tutti i soggetti del settore ai fini del miglioramento del regolamento, ma evidenzia che si tratta di una imposta di scopo e dunque non

può essere posto in discussione l'utilizzo delle somme disciplinato dalla norma. L'Amministrazione non è d'accordo al rinvio del punto che vorrebbe dire far versare l'imposta ad ottobre.

Il Consigliere Marino non desidera si vada oltre a ciò che ha detto: in tutti i documenti è scritto il nome e la qualifica del proponente, ma non in questa proposta. Trova che ciò sia irregolare.

Non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri comunali **Il Presidente** sottopone a votazione per alzata di mano le modifiche ai seguenti articoli:

Art. 7 – PRESENTI N. 15 FAVOREVOLE N. 11 ASTENUTI N. 4 (Miccolo – Marino - La Russa Maria Serena - Cirlincione)

Art. 8 – PRESENTI N. 15 FAVOREVOLE N. 11 ASTENUTI N. 4 (Miccolo – Marino - La Russa Maria Serena - Cirlincione)

Successivamente il Presidente sottopone a votazione, per alzata di mano, la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “*APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE MODIFICHE*”, e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI N. 15 FAVOREVOLE N. 11 ASTENUTI N. 4 (Miccolo – Marino - La Russa Maria Serena - Cirlincione)

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepita nella Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 nel testo di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 14942 del 16.08.2023;

Visto l'esito delle votazioni;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata

Il Consigliere Lo Bono chiede che si metta ai voti l'immediata esecutività dell'atto

Il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività dell'atto e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI N. 15 FAVOREVOLE N. 11 ASTENUTI N. 4 (Miccolo – Marino - La Russa Maria Serena - Cirlincione)

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Benedetto Buono

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune

CERTIFICA

che la presente deliberazione, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi dalal.....

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il **IMMEDITAMENTE ESECUTIVO**

li 24/08/2023

Segretario Comunale
F.to Adriana Manta

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

.....

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTOI COMUNALI PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE MODIFICHE

Cap. _____ Competenza Residui _____

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:

«Gli impegni di spesa possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto». Essendo valido ed effettivo l'equilibrio tra entrate accertate e le uscite impegnate,

attesta

come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di € _____

Somma stanziata.....(+)	€			
Variazioni in aumento.....(+)	€			
Variazioni in diminuzione.....(-)	€			
Somme già impegnate.....(-)	€			
Somma disponibile	€			

Impegno prenotato N. _____

Data _____ Il Ragioniere Capo

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

- «1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario proposto».

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:	<u>FAVOLEVOLE</u>
	Data <u>14-08-2023</u> Il Responsabile <u>F.F. [Signature]</u>	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:	<u>FAVOREVOLE</u>
	Data <u>14/08/23</u> Il Ragioniere Capo <u>[Signature]</u>	
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere:	
	Data _____ Il Segretario _____	

DATA DELLA SEDUTA	Ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE NUMERO _____

Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione centrale provinciale

Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari

LA GIUNTA COMUNALE SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE MODIFICHE**

Dato atto che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/02/2022 ad oggetto: "Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento comunale ai sensi dell'art.4 del D.lgs.23/2011" con la quale:

- è stata istituita nel Comune di Trabia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n.23 e per quanto disposto dall'art.4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 l'imposta di soggiorno;
- è stato approvato il "Regolamento comunale istituzione imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

Dato atto che occorre procedere all'approvazione di alcune modifiche al regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/02/2022, come di seguito indicate:

TESTO VIGENTE

Art. 7 – Obblighi del Responsabile del Pagamento dell'Imposta

1. Il soggetto Responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 3 è tenuto a:

- a) contestualmente con l'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'Ufficio comunale competente per materia. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura).
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
- c) trasmettere al Comune – per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
- d) effettuare il versamento al Comune di Trabia dell'imposta di soggiorno con cadenza trimestrale, mediante le modalità consentite e nei termini previsti dalla normativa vigente, documentando la definizione dell'importo mediante la comunicazione trimestrale delle presenze; La comunicazione trimestrale delle presenze è presentata su modello messo a disposizione dal Comune e deve contenere
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel trimestre;
 - il numero e la tipologia delle esenzioni intervenute nel periodo;
 - le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel trimestre;
 - eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili;

MODIFICHE PROPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il soggetto Responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 3 è tenuto a:

- a) contestualmente con l'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'Ufficio comunale competente per materia. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti,

classificazione della struttura). *Il soggetto responsabile degli obblighi tributari deve obbligatoriamente richiedere la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione del Comune.*

- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
- c) trasmettere al Comune – per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
- d) effettuare il versamento al Comune di Trabia dell'imposta di soggiorno con cadenza *mensile*, mediante le modalità consentite e nei termini previsti dalla normativa vigente, documentando la definizione dell'importo mediante la comunicazione *mensile* delle presenze; La comunicazione mensile delle presenze è presentata su modello messo a disposizione sul portale dal Comune e deve contenere
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel *mese*;
 - il numero e la tipologia delle esenzioni intervenute nel periodo;
 - le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel *mese*;
 - eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili;
- e) *ogni 10 (dieci) giorni il gestore deve pagare in acconto al Comune l'imposta riscossa nei modi previsti ed entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese, il gestore deve pagare a saldo al Comune, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al mese precedente, attraverso bonifico sul conto di tesoreria comunale o attraverso altri strumenti elettronici dedicati;*
- f) *il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 1 comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune;*
- g) *il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ad esibire e rilasciare ai competenti uffici del Comune di Trabia atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.*

TESTO VIGENTE

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione;
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

MODIFICHE PROPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione;
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - *disporre ispezioni amministrative, tramite il Corpo di Polizia municipale, presso le strutture ricettive.*
5. *L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive dovrà trasmettere, con cadenza mensile l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei sub ingressi e delle cessazioni intervenute nel mese.*

Dare atto che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/02/2022, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione **Allegato A)**

Visto l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene stabilito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto Legge 201/2011, art. 13 c. 15-quater inserito dall' art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 che prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno *omissis*, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale"

Visto il comma 1, lettera b) n° 7, dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, così come riformulato dall'art. 3 D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, che individua tra le funzioni dell'Organo di Revisione quella di rilasciare parere in materia di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visto, altresì, l'art. 53 lett. a) dello Statuto Comunale, il quale prevede che la Giunta Comunale predisporre gli schemi di regolamento da proporre al Consiglio Comunale;

Vista la Delibera n.73 del 04/08/2023 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di regolamento comunale avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE MODIFICHE"**;

PROPONE DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/02/2022, riportate in premessa;
3. di approvare, altresì, il testo del regolamento comunale per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 02/02/2022, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione **Allegato A**);
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
5. il nuovo Regolamento avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione dello stesso e della relativa delibera di approvazione nel suddetto sito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011;
6. Di dare atto che verrà data adeguata, comunicazione ai gestori delle strutture ricettive tramite il sito ufficiale del Comune.

RESPONSABILE AREA III F.F.
Pelle -

a di
er il
o le
5, n.
a ai
getti
atti e
ttere
o le
con
orio
ioni
ento
iglio
ente
tuito
per
orme
t. b),
rere
ativi
nese
stero
ui al
rtale
lato
io di
na di
VTO
ONE



COMUNE DI TRABIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Regolamento imposta di soggiorno

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile del pagamento dell'imposta	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	4
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 11- Rimborsi	7
Articolo 12 - Contenzioso	7
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e competenze

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs n.446 del 15. 12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Trabia ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs .14. 3.2011 n. 23 e dell'art. 180 del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77, nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione della tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Trabia in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre a partire dal 1 gennaio 2022.
3. L'imposta di soggiorno, si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre;
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Trabia.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Trabia.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile del pagamento dell'imposta

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Trabia e non risulta iscritto all'anagrafe di Trabia.
2. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
3. I "Responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno", provvedono alla riscossione dell'imposta, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Trabia;

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime
- 2 L'importo dell'imposta è stabilito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.,
3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del 10° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - gli studenti in rapporto di stage con le catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune di Trabia.
 - coloro che soggiornano per periodi superiori a 14 giorni consecutivi, son tenuti al pagamento dell'imposta fino al quattordicesimo pernottamento compreso. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in avanti, l'imposta non è dovuta;
 - coloro che partecipano a programmi di mobilità europei, regionali e nazionali (es." Erasmus", "Europa per i Cittadini") per la durata del soggiorno, previo rilascio dell'autocertificazione ai fini dell'esenzione dell'imposta di soggiorno resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 200 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura è finalizzato alla partecipazione al programma in oggetto;
 - disabili;
 - i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie entro un raggio di 30 Km dalla struttura ricettiva, in ragione di massimo n. 2 accompagnatori per paziente. L'applicazione della presente esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive m.i., contenenti le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o da ricovero, nonché la struttura sanitaria, presso la quale è effettuato il ricovero, e/o le prestazioni sanitarie. L'accompagnatore, dovrà altresì dichiarare che, il soggiorno presso la struttura ricettiva, è finalizzato, all'assistenza sanitaria, nei confronti del paziente;
 - per le famiglie numerose oltre cinque componenti, pagano solo 5 di essi che rientrano nelle categorie individuate al presente articolo;
 - i pernottamenti in tenda e in camper;

L'esclusione deve risultare da idonea documentazione, predisposta su supporto cartaceo o informatico dal soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e da questi conservata ai fini della dichiarazione annuale e dei successivi controlli.

Articolo 6 – Pagamento dell'Imposta

1. Il pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggiornante è effettuato unitamente al pagamento del corrispettivo per il soggiorno e contestualmente quietanzato dal titolare della struttura.

2. Se il soggiornante rifiuta di pagare la quota corrispondente all'imposta, è fatto obbligo al medesimo di rilasciare apposita dichiarazione contenente tutte le indicazioni utili all'esercizio del diritto di rivalsa.

3. Resta fermo in ogni caso l'obbligo per il titolare della struttura di versare l'imposta, secondo quanto disposto dall'art. 180 comma 3 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;

Articolo 7 - Obblighi del Responsabile del Pagamento dell'Imposta

1. Il soggetto Responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 3 è tenuto a:

a) contestualmente con l'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'Ufficio comunale competente per materia. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura). Il soggetto responsabile degli obblighi tributari deve obbligatoriamente richiedere la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione del Comune.

b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.

c) trasmettere al Comune – per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

d) effettuare il versamento al Comune di Trabia dell'imposta di soggiorno con cadenza mensile, mediante le modalità consentite e nei termini previsti dalla normativa vigente, documentando la definizione dell'importo mediante la comunicazione mensile delle presenze; La comunicazione mensile delle presenze è presentata su modello messo a disposizione sul portale dal Comune e deve contenere

- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta avvenuti nel mese;
- il numero e la tipologia delle esenzioni intervenute nel periodo;
- le modalità e gli estremi del versamento effettuato dell'imposta raccolta nel mese;
- eventuali ulteriori informazioni utili relative alla gestione dell'imposta nel periodo oggetto della dichiarazione. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili;

e) ogni 10 (dieci) giorni il gestore deve pagare in acconto al Comune l'imposta riscossa nei modi previsti ed entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese, il gestore deve pagare a saldo al Comune, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al mese precedente, attraverso bonifico sul conto di tesoreria comunale o attraverso altri strumenti elettronici dedicati;

f) il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 1 comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune;

g) il gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ad esibire e rilasciare ai competenti uffici del Comune di Trabia atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione;
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - disporre ispezioni amministrative, tramite il Corpo di Polizia municipale, presso le strutture ricettive.
5. L'ufficio comunale competente in materia di attività produttive dovrà trasmettere, con cadenza mensile l'elenco aggiornato delle strutture ricettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei sub ingressi e delle cessazioni intervenute nel mese.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva, secondo le modalità previste dall'art. 7 comma 1 lett. c), si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.471/1997 e s.m.i., oltre ad ogni ulteriore gravame previsto dalla normativa vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n.472/1997 e s.m.i.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, a norma dell'art.180 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2022.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di legge, dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti Legislativi n.471,472,473 del 18/12/1997, l'art.1 commi da 158 a 170 della legge 27/12/2006 n. 296.



Comune di Trabia

Città Metropolitana di Palermo

ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI TRABIA

Verbale n. 25/2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Trabia, nelle persone dei sottoscritti Rag. Filippo Musso nella qualità di presidente, Dott. Pietro Castelli e Dott. Rodolfo Fiumara, Componenti, nominati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/09/2020, riunito in videoconferenza, in data 16/08/2023;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 14/08/2023, inviata a questo Collegio con PEC del 14/08/2023 avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE MODIFICHE**”;

Atteso che:

- L’art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23. Recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sancisce che: “... i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche di provincia possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo”.

Richiamati:

- La Delibera di C.C. n. 02 del 02/02/2022 con la quale si è disposto in merito all’istituzione alla disciplina dell’imposta di soggiorno con l’approvazione del “Regolamento per l’istituzione dell’Imposta di Soggiorno”;
 - Il collegato parere n. 1/2022 di questo collegio;
-

Considerato:

- Che è emersa la necessità di apportare allo stesso alcune modifiche resesi opportune per una migliore gestione dell'imposta, **volta a modificare:**
- **l'art. 7, punto d) e con l'aggiunta dei punti e); f); g)**
- **l'art. 8, punto 4 e con l'aggiunta del punto 5;**

Visto il regolamento dell'imposta di soggiorno composto da tredici articoli;

Visto l'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 che regola il funzionamento dell'Organo di revisione degli Enti locali;

Visti lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

Visti :

- il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, rilasciato in data 14/08/2023 dalla Responsabile dell'Area III, F.F. D.ssa Valentino;
- il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato del Responsabile del Servizio Finanziario F.F. Dott. Renato Cicala in data 14/08/2023, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

il Collegio, per quanto di competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione Consiliare in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE

(Firmato digitalmente)

Rag. Filippo Musso – Presidente

Dott. Pietro Castelli – Componente

Dott. Rodolfo Fiumara – Componente



COMUNE DI TRABIA

Città Metropolitana di Palermo

1^ COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/08/2023 ore 10.45

ADUNANZA

L'anno **duemilaventitré** il giorno **22** del mese di **agosto** alle ore **10.45**, presso l'Aula Consiliare, a seguito di convocazione del Presidente della Commissione Consiliare, **Maria Luisa Scardina**, giusta nota del 18/08/2023 prot. 15035, si è riunita la I^ Commissione Consiliare.

Sono **PRESENTI: Il Presidente** Scardina Maria Luisa, **i Componenti:** Fucarino Francesco, Guido Miccolo, Ponziano Mirko.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE MODIFICHE

I Consiglieri presenti, dopo una lunga discussione, esprimono parere **FAVOREVOLE** al punto.

Il Cons. Miccolo, comunica che esprimerà il proprio parere durante la seduta consiliare.

Il Presidente, non essendoci altri interventi e argomenti da trattare scioglie la seduta della Commissione (ore 11:15)

I Componenti

Il Presidente